ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 23

Iscrizione a titolo di conferma

Le imprese iscritte nell'albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139, e 30 marzo 1942, n. 511, possono ottenere l'iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, dovra' essere presentata, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al Comitato regionale nella cui circoscrizione le imprese hanno sede. La domanda dovra' indicare per quali categorie di lavoro fra quelle elencate nella tabella annessa alla presente legge, e per quale importo di classifica si chiede l'iscrizione e dovra' essere corredata di tutti i - documenti e delle attestazioni di requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 15. L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-23-iscrizione-a-titolo-di-conferma/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it